



ROMA, 4 Maggio 2012

**Consultazione pubblica sulle modifiche al “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008”**

## OSSERVAZIONI

Con la presente nota si intende fornire le proprie considerazioni relative alla consultazione avviata da codesta Commissione lo scorso 5 aprile 2012 riguardante alcune modifiche al “Regolamento di attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato dalla Consob con delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008”.

Al riguardo, si esprime apprezzamento per il lavoro finora svolto nonché per il tentativo del presente documento di migliorare l’operatività della Camera attraverso la ridefinizione della composizione e dell’organizzazione della stessa nonché l’eliminazione di taluni dubbi interpretativi relativi alla gestione degli elenchi di conciliatori ed arbitri. Non si ritiene, invece, condivisibile la modifica dei criteri di scelta del conciliatore laddove si evidenzia il ruolo della equa distribuzione degli incarichi. E’ di tutta evidenza, infatti, che lo strumento deve avere come obiettivo primario la tutela dei risparmiatori e le norme, pertanto, devono consentire la scelta del “miglior” conciliatore per la soluzione dello specifico caso. Questa esigenza è ancora più sentita nel caso, come quello della Camera, dove non è prevista una reale selezione dei conciliatori da iscrivere negli elenchi, essendo consentita l’iscrizione a tutti coloro che possiedano astratti requisiti di professionalità,

A prescindere dalle singole norme del regolamento, si ritiene, tuttavia, utile sottolineare la registrazione di risultati che - sebbene sensibilmente migliori rispetto a quelli del sistema della media conciliazione di cui al d.lgs n. 28/2010, come desumibili dalle statistiche pubblicate dal Ministero della giustizia – non soddisfano pienamente le aspettative dei risparmiatori in ragione, soprattutto, delle mancate adesioni da parte degli intermediari

alle richieste di conciliazione (pari a 106 casi di mancata adesione su 254 procedimenti avviati, ossia al 42% delle istanze avviate).

Tale dato conferma – nonostante lo sforzo e l'elevata professionalità mostrata dall'Ufficio Rapporto con i Consumatori nel rendere lo strumento della conciliazione facilmente accessibile ai risparmiatori attraverso procedure semplici ed informatizzate e nel gestire con efficienza in tempi rapidi le istanze ricevute – la necessità di segnalare al legislatore primario l'esigenza di introdurre nel TUF un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire, analogo a quello introdotto nell'intermediazione creditizia attraverso l'art. 128-bis<sup>1</sup> del TUB e la conseguente istituzione dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF).

In particolare, l'ABF ha cominciato ad operare nel gennaio del 2010 attraverso i tre Collegi che si riuniscono presso le Sedi della Banca d'Italia di Milano, di Roma e di Napoli. L'istituzione dell'ABF trova la sua fonte normativa primaria nella legge n. 262 del 2005 per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, con la quale (art. 29) è stato introdotto nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385) l'art. 128-bis, inserito nel Titolo VI dedicato alla trasparenza delle condizioni contrattuali.

Nella suddetta norma è prevista l'adesione obbligatoria di banche e intermediari finanziari ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.

L'introduzione del principio dell'adesione obbligatoria di banche e intermediari finanziari al sistema di risoluzione alternativa delle vertenze di cui all'art. 128-bis TUB trova verosimile fondamento nell'esigenza, fortemente sentita dal legislatore, di istituire una nuova forma di tutela legale per la clientela e in particolar modo per i consumatori, offrendo la possibilità di risolvere in modo sostanzialmente gratuito conflitti di entità economica contenuta, che altrimenti rischierebbero di restare irrisolti considerati i costi ragguardevoli di un contenzioso ordinario. Una seconda finalità si può individuare nell'interesse comune al miglioramento delle relazioni tra clienti e intermediari, dal momento che il sistema di risoluzione alternativa consente di dare rapida soluzione a vertenze di rilievo economico non particolarmente significativo, senza interrompere necessariamente il rapporto con i risparmiatori.

In proposito, appare decisiva l'impostazione data al "sistema" dall'art. 128-bis TUB, che prevede l'adesione obbligatoria da parte degli intermediari, mentre non è previsto un dovere analogo nei confronti dei clienti. Si osserva poi che l'attività dell'ABF ha raggiunto

---

<sup>1</sup> In particolare, l'art. 128-bis TUB prevede che "1. I soggetti di cui all'articolo 115 aderiscono a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela.....(omissis) ...".

risultati soddisfacenti, garantendo imparzialità, rappresentatività dei soggetti interessati e, nondimeno, rapidità, economicità ed effettività della tutela della clientela, come prescritto dalla legge c.d. risparmio (n. 262/2005) e confermato dai dati evidenziati nella prima Relazione sull'attività (in particolare, in termini di cessata materia del contendere prima della decisione e di adempimento da parte degli intermediari in caso di accoglimento del ricorso del cliente).

Peraltro le materie oggetto di pronuncia da parte dell'ABF e gli orientamenti emersi dalle decisioni assunte riguardano argomenti di estrema rilevanza per la tutela dei risparmiatori e contengono anche indirizzi di comportamento, oltre che per le banche, per i clienti stessi, contribuendo a favorire le relazioni con gli intermediari soprattutto in termini di scambio di informazioni e qualità delle stesse.

L'opportunità di introdurre un valido, efficace ed efficiente strumento di risoluzione delle controversie anche per i servizi e attività di investimento nonché per la gestione collettiva del risparmio è sottolineata dalla ricerca *Doing business 2012* della *World Bank*, che colloca l'Italia al 158° posto nella classifica mondiale dei processi civili in termini di tempi e costi (1.210 giorni per arrivare ad una sentenza di primo grado con un costo pari al 30% del valore della controversia). In questo senso, il ricorso ad un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie relative all'intermediazione mobiliare potrebbe essere un valido rimedio di giustizia alternativa riservato alla clientela, ma rispondente comunque all'obiettivo del legislatore di attuare uno snellimento del numero di controversie gravanti sulle strutture della giustizia ordinaria.

Un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire appare, infatti, la modalità più idonea per tutelare i risparmiatori su materie di emanazione Europea, altamente specializzate e non tipiche della magistratura ordinaria.

Peraltro lo stesso legislatore nella Legge 28 dicembre 2005, n. 262 all'articolo 27, comma 1, lettera b), prevedeva strumenti non coerenti con l'impianto giuridico della conciliazione, cui poi il Governo non ha dato seguito, quali "la previsione dell'indennizzo in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, nei casi in cui, mediante le procedure di cui alla lettera a) [procedure di conciliazione e di arbitrato], la CONSOB abbia accertato l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi".

Sul punto occorre evidenziare che la recente proposta di revisione della Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (MiFID) al considerando 106 prevede che "Ai fini della protezione dei clienti e senza pregiudizio del loro diritto di adire le vie

legali, è opportuno che gli Stati membri provvedano affinché gli organismi pubblici o privati siano istituiti ai fini della composizione extragiudiziale delle controversie a cooperare nella risoluzione delle vertenze transfrontaliere .. omissis..."

Per la competitività della Nazione e soprattutto per la tutela del risparmio e degli investitori, vittime peraltro di diversi scandali finanziari, non può trovare condivisione un approccio di breve periodo e finalizzato alla mera riduzione e razionalizzazione dei costi di gestione. Sul punto appare opportuno ricordare l'Art. 47 della Costituzione che, fra i diritti e doveri dei cittadini, prevede "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito. Favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese".

Il dato delle elevatissima mancata partecipazione degli intermediari, emerso dall'esperienza dei primi mesi di operatività della Camera, rende evidente come la previsione in capo all'Autorità di settore di strumenti non coercitivi, ma a partecipazione volontaria, caratteristica quest'ultima del generale sistema della mediazione finalizzata alla conciliazione che fa capo al Ministero della giustizia, contrasta con gli obiettivi di vigilanza previsti dal TUF e impatta negativamente sull'immagine dell'Istituto.

Meccanismi efficaci di definizione delle liti incentivano il rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nelle relazioni con la clientela; migliorano la fiducia del pubblico nei prestatori di servizi finanziari; costituiscono un utile presidio dei rischi legali e reputazionali a beneficio del rispetto delle regole di correttezza comportamentale e di trasparenza del sistema finanziario nel suo complesso.

Alla luce delle considerazioni svolte, **si ritiene che la Consob debba attivarsi presso il legislatore per introdurre nel TUF un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie a cui gli intermediari sono obbligati ad aderire, analogo all'ABF introdotto nell'intermediazione creditizia. Questa soluzione, supportata dalla professionalità e dallo spirito di servizio che hanno mostrato le strutture e il personale della Consob oggi preposte a supporto della Camera e grandemente apprezzati dalle scriventi Associazioni, consentirà sicuramente di pervenire a proficui e concreti risultati per l'efficace tutela dei diritti dei risparmiatori.**

I PRESIDENTI

R.Trefiletti

E.Lannutti